

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2** Il **Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata, come descritto nell'Allegato I.
- 1.3** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1** Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
- 2.2** La mobilità

2

Inizierà il
E si concluderà il	...

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto ospitante [Se il **Partecipante** partecipa ad un corso di lingua fornito da un'organizzazione diversa dall'Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all'estero: in tale ipotesi, l'inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell'Istituto ospitante]; l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Istituto ospitante.

Denominazione dell'Istituto ospitante	
Codice ERASMUS (se del caso)	
Paese	

2.3 Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per __. __ mesi e __0__ giorni.

Se il **Partecipante**:

- X Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all'estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
- Non percepisce alcun contributo per l'intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.

2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno **un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto**.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (*Transcript of Records*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

- 3
-
- 3.1** Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro al mese e EUR_0__ per i giorni extra.
- 3.2** L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell'articolo 2.3), moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall'Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.
- 3.3** Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
- 3.4** Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.
- 3.5** Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 3.6** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui al articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1.1** Un prefinanziamento sarà accordato entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della conferma di arrivo da parte del **Partecipante**.
Tale prefinanziamento rappresenta l'80% dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.
- 4.2** Se il pagamento di cui all'Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l'invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. L'Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 Gli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca, corsi di diploma, scuole di perfezionamento, scuole di specializzazione, master ed agli altri corsi istituiti dall'Ateneo ai sensi del Regolamento Didattico, sono assicurati per gli infortuni subiti durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell'Università o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all'Università, sia in Italia che all'Estero (in qualsiasi paese del mondo), come strutture pubbliche o private, stabilimenti, aziende, cooperative, ospedali, musei, campi sperimentali, banche, biblioteche, archivi, officine, laboratori teatrali, industriali, di analisi o di ricerca e simili, in cui gli studenti medesimi abbiano a trovarsi per ragioni di studio o di ricerca o per lo svolgimento di attività formative istituzionalmente previste come visite guidate, tirocini pratici, esercitazioni, prove pratiche, esperimenti, corsi, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi, campagne di scavo archeologiche, stage, lavori attinenti alla preparazione della tesi di laurea o di dottorato di ricerca o a borse di studio, nonché durante gli spostamenti effettuati, anche con mezzi pubblici o privati, per raggiungere e rientrare dalle località o dalle sedi ove si svolgano le suddette attività formative, purché debitamente autorizzati da questa Università. La garanzia è valida anche durante i viaggi di istruzione, purché debitamente autorizzati dalle competenti autorità didattiche. La garanzia si estende anche agli studenti o laureati o dottorandi di ricerca provenienti da altre Università italiane o da Università straniere che sono ammessi a frequentare corsi o a svolgere attività di studio o di ricerca presso questa Università, agli studenti assegnatari di borse di studio "Erasmus", agli studenti "collaboratori di 150 ore", nonché ai tirocinanti post-dottorato/laurea/diploma/master.

Essa è limitata ai casi, derivanti da infortunio, di morte, invalidità permanente, rimborso di spese per cure mediche con o senza ricovero ospedaliero e rimborso di spese per il rimpatrio in Italia della salma.

Si certifica inoltre che la copertura assicurativa per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricade sull'Università ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici per i danni provocati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) anche da fatti commessi da persone delle quali la stessa debba rispondere, è estesa anche alla responsabilità civile personale degli studenti come sopra definiti (con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Compagnia assicurativa anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave) per i danni (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) involontariamente provocati a terzi dagli stessi, sia che si trovino nell'ambito dell'Università del Salento sia che si rechino presso altre Istituzioni Universitarie, Enti o Aziende (in qualsiasi paese del mondo) in base ad accordi e/o convenzioni o dietro espressa autorizzazione di questa Università, durante l'espletamento di

attività di studio o di ricerca, tirocini formativi e di orientamento, borse di studio, esercitazioni e prove pratiche, stage, viaggi di studio, visite di istruzione, ed altre attività istituzionali rientranti nei programmi didattici fissati dall'Università del Salento.

Resta fermo che, ai fini dell'efficacia delle suddette garanzie, si fa esclusivo riferimento al contenuto normativo dei contratti depositati presso l'Ufficio Appalti e Contratti.

La Clausola aggiunta sulla Polizza Responsabilità Civile per gli Studenti dell'Università del Salento: Polizza "Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro - RCT-RCO" n. 2014/03/2209681 decorrente dal 31/12/2014 al 31/12/2015, stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni

- 5.1** Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla **copertura assicurativa sanitaria** per mobilità di studio. *Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di **rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico**. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. **È responsabilità dell'Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.***
- 5.2.** Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli **infortuni sul lavoro** che svolgerà il **Partecipante** (che copra almeno i danni causati al **Partecipante** sul posto di lavoro). *Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l'estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell'Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'Allegato I esplicherà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l'Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che il tirocinante sia provvisto di tale copertura, sia essa stipulata dall'Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.] Clausola aggiunta sulla Polizza Infortuni per gli Studenti dell'Università del Salento:*
Polizza "Infortuni Cumulativa Studenti" n. 1/2383/77/113436291 decorrente dal 31/12/2014 al 31/12/2015 stipulata con la UnipolSai Assicurazioni S.p.A

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è l'inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o olandese, con l'eccezione di madrelingua.

- 6.1** Al **Partecipante** sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
- 6.2** [Opzionale - solo se l'informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [.....] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
A1 **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**
- 6.3** Il **Partecipante** seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il **Beneficiario** informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.

- 6.4** Il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario è soggetto all'espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 7.1** Il **Partecipante**, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
- 7.2** Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

6

Il Partecipante

Per l'Istituto

Nome/cognome/

Nome/cognome/funzione
Prof.ssa Mariaenrica Frigione_____

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data



Erasmus+



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Indice
Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa



ALLEGATO I

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#learning_agreement

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.